



Determinazione n. 209584 in data 11 luglio 2024 registrata presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in data 12 agosto 2024 al n. 4080.

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

I Reparto - Ufficio Reclutamento e Addestramento

IL COMANDANTE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, recante *“Attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, il quale dispone che il personale militare e delle Forze di polizia di Stato rimane disciplinato dai rispettivi ordinamenti;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *“Codice dell’ordinamento militare”* e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 703;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 31 dicembre 2018, n. 302, e, in particolare, l’articolo 1, comma 381;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante *“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 31 dicembre 2019, n. 305, e, in particolare, l’articolo 19, comma 1;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 30 dicembre 2020, n. 322, e, in particolare, l’articolo 1, comma 984;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 31 dicembre 2021, n. 310, e, in particolare, l’articolo 1, comma 961-sexies;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 4 dicembre 2023, registrato alla Corte dei Conti - Ufficio Controllo Atti P.C.M. il 28 dicembre 2023, al n. 3383, con il quale la Guardia di finanza è stata autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, per l’anno 2023, tra gli altri:

- n. 1.009 allievi finanziari, ai sensi dell’articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

- n. 215 allievi finanziari (anziché n. 225 come previsto dalla relativa norma), ai sensi del richiamato articolo 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO il decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2023, n. 74, recante "*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 22 aprile 2023, n. 95, e, in particolare, l'articolo 15, comma 12:

- lettera a) [n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanziari non prima del 1° giugno 2023, già inserite nel bando di concorso di cui alla determinazione n. 274292, in data 21 settembre 2023, del Comandante Generale della Guardia di finanza, di seguito richiamata];
- lettera b) [n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanziari non prima del 1° giugno 2024, di cui n. 10 sono utilizzate a copertura delle altrettante unità decurtate dal sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 4 dicembre 2023];

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 17 novembre 2021, registrato alla Corte dei Conti - Ufficio Controllo Atti P.C.M. il 13 dicembre 2021, al n. 2960, con il quale la Guardia di finanza è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2021, tra gli altri, n. 282 allievi finanziari, di cui n. 14 non effettuati per mancanza di candidati idonei e rinviati al 2023;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 1° dicembre 2022, registrato alla Corte dei Conti - Ufficio Controllo Atti P.C.M. il 30 dicembre 2022, al n. 3361, con il quale la Guardia di finanza è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, tra gli altri, n. 608 allievi finanziari, di cui n. 2 non effettuati per mancanza di candidati idonei e rinviati al 2023;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*", e, in particolare, l'articolo 1, comma 14, con il quale il termine per le assunzioni di personale della Guardia di finanza, già previste per gli anni 2021, 2022 e 2023, è prorogato al 31 dicembre 2024;

VISTA la determinazione n. 274292, in data 21 settembre 2023, del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicata in pari data sul Portale Concorsi del Corpo, con la quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1.673 allievi finanziari per l'anno 2023;

VISTA la determinazione n. 315679, in data 27 ottobre 2023, del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, registrata al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale di Bilancio, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 10 novembre 2023, al n. 5368, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del predetto concorso;

VISTA la determinazione n. 28409, in data 29 gennaio 2024, del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, registrata al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale di Bilancio, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 1° febbraio 2024, al n. 471, con la quale è stato modificato il predetto Organo collegiale;

CONSIDERATO che il suddetto bando di concorso è stato indetto prima dell'emanazione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 4 dicembre 2023 e,

pertanto, non tiene conto della decurtazione delle unità assunzionali autorizzate operata da tale provvedimento;

RILEVATA la necessità di nominare vincitori tutti i posti messi a concorso con la sopraccitata determinazione n. 274292/2023;

VISTE le graduatorie finali di merito allegate al verbale n. 46, in data 5 giugno 2024, redatto dalla Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, la valutazione della prova scritta di preselezione, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, nominata con la suddetta determinazione n. 315679/2023, e successiva modificazione, dalle quali si evince, tra l'altro, che per i posti riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 1, comma 2:

- lettera a) del bando, non risultano candidati idonei a fronte di n. 2 unità a concorso;
- lettera b) del bando, non risultano candidati idonei a fronte di n. 5 unità a concorso;
- lettera c) del bando, risulta n. 1 candidato idoneo a fronte di n. 14 unità a concorso;

CONSIDERATO che il richiamato bando di concorso stabilisce, tra l'altro, che qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere ricoperti, in tutto o in parte, i posti riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo, le unità rese disponibili saranno rispettivamente devolute agli altri candidati iscritti nelle graduatorie finali di merito relative ai posti a concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), punti (1), (2) ovvero (3)(b) del medesimo bando;

RILEVATO, pertanto, di dover destinare i posti riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo e non ricoperti come di seguito indicato:

- n. 2 unità ai cittadini italiani da avviare al conseguimento della specializzazione "Anti Terrorismo e Pronto Impiego";
- n. 5 unità ai cittadini italiani da avviare al conseguimento della specializzazione "Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)";
- n. 13 unità ai cittadini italiani non specializzati,

D E T E R M I N A

1. Le graduatorie finali di merito del concorso in preambolo, che fanno parte integrante della presente determinazione, sono approvate.
2. Sono dichiarati vincitori della citata procedura, nell'ordine delle graduatorie di cui al comma 1, i candidati collocatisi alle posizioni:
 - a. per il contingente ordinario:
 - (1) dalla n. 1 alla n. 171 inclusa, per i posti destinati ai cittadini italiani da avviare al conseguimento della specializzazione "Anti Terrorismo e Pronto Impiego";
 - (2) dalla n. 1 alla n. 33 inclusa, per i posti destinati ai cittadini italiani da avviare al conseguimento della specializzazione "Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)";
 - (3) dalla n. 1 alla n. 880 inclusa, per i posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate;
 - (4) dalla n. 1 alla n. 376 inclusa, per i posti destinati agli altri cittadini italiani non specializzati;

(5) n. 1 per i posti riservati agli altri cittadini italiani non specializzati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

b. per il contingente di mare, specializzazione:

(1) "Nocchiere":

(a) dalla n. 1 alla n. 74 inclusa, per i posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate;

(b) dalla n. 1 alla n. 32 inclusa, per i posti destinati agli altri cittadini italiani;

(2) "Motorista navale":

(a) dalla n. 1 alla n. 42 inclusa, per i posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate;

(b) dalla n. 1 alla n. 18 inclusa, per i posti destinati agli altri cittadini italiani;

(3) "Operatore di Sistema":

(a) dalla n. 1 alla n. 32 inclusa, per i posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate;

(b) dalla n. 1 alla n. 14 inclusa, per i posti destinati agli altri cittadini italiani.

3. La presente determinazione sarà inviata agli Organi di controllo.

Roma, 11 luglio 2024

F.to digitalmente

(Gen. C.A. Andrea De Gennaro)

Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono produrre ricorso:

- giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
- straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.